

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 62

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 28/2004

1. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), sono soppresse le parole "anche in qualità di lavoratori dipendenti".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Per coloro che esercitano attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all'articolo 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l'attività come lavoratore dipendente."

3. Nei commi 3 e 4 dell'articolo 10 della l.r. 28/2004 le parole "operatore di tatuaggio o piercing" sono sostituite da "tecnico qualificato in piercing o tatuaggio".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

"5 bis. La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali."

Art. 2

Applicabilità delle norme

1. Alle disposizioni di cui alla presente legge si applica il differimento dell'efficacia previsto dall'articolo 15 della l.r. 28/2004.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 18 dicembre 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 13.12.2006.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 7 giugno 2004, n. 21, coordinato con:

- legge regionale 18 dicembre 2006, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing").

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 15 dicembre 2006.

Testo coordinato della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28. Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Art. 2 - Divieti

Art. 3 - Attrezzature e modalità di svolgimento delle attività di estetica

Art. 4 - Attività di tatuaggio e piercing

Art. 5 - Funzioni della Regione. Regolamento regionale

Art. 6 - Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali

Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio delle attività

Art. 8 - Esercizio delle attività

Art. 9 - Piercing del padiglione auricolare

Art. 10 - Percorsi e requisiti formativi

Art. 11 - Vigilanza e controllo

Art. 12 - Sanzioni

Art. 13 - Norme transitorie e finali

Art. 14 - Abrogazioni

Art. 15 - Applicabilità delle norme

Art. 16 - Clausola valutativa

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La presente legge disciplina le attività di estetica, intese come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi.

2. La presente legge disciplina inoltre le attività di tatuaggio e piercing.

3. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

4. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. Le attività di piercing del padiglione auricolare sono disciplinate ai sensi dell'articolo 9.

5. Rientrano fra le attività di cui al comma 1 anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali finalità sono perseguite esclusivamente con le metodiche consentite dalla presente legge e con le attrezzature autorizzate ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.

6. La presente legge non si applica alle attività di medicina estetica in quanto rientranti nell'esercizio della professione medica.

Art. 2

Divieti

1. E' vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale attività è riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato.

2. E' vietato l'esercizio dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio.

Art. 3

Attrezzature e modalità di svolgimento delle attività di estetica

1. Le attività di estetica, che hanno le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista, ai sensi dell'articolo 10, mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di attrezzature di cui al comma 2, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla

legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici), come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo 2002, n. 39⁽⁵⁾.

2. Le attrezzature utilizzabili per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, con l'esclusione del laser estetico e strumenti analoghi a luce pulsata, nonché quelle utilizzabili nelle attività di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicate in elenchi allegati al regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 4

Attività di tatuaggio e piercing

1. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.

2. E' comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici.

3. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche o le parti sono indicate dal regolamento di cui all'articolo 5, sentito il Consiglio sanitario regionale.

4. I clienti sono informati sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 5.

Art. 5

Funzioni della Regione. Regolamento regionale

1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:

- a) i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari delle attività di cui all'articolo 1;
- b) le modalità di utilizzo delle attrezzature;
- c) le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 4;
- d) l'individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all'articolo 4, comma 3;
- e) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di esame di cui all'articolo 10.

2. Al regolamento regionale sono allegati gli elenchi delle attrezzature di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Con riferimento alle attività di piercing e tatuaggio, fermo restando quanto disposto al comma 1, il regolamento regionale detta i requisiti minimi igienico-sanitari di immediata applicazione dalla vigenza del regolamento.

Art. 6

Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali

1. I comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale.

2. Il regolamento comunale disciplina:

- a) i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attività di cui all'articolo 1;
- b) le modalità e le procedure, comprensive dei termini, per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle attività;
- c) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività.

Art. 7

Autorizzazione all'esercizio delle attività

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è autorizzato dal comune ove si svolge l'attività (sede operativa).

2. Il comune, esperiti gli accertamenti, rilascia l'autorizzazione, con provvedimento comunicato al richiedente nei termini indicati dal regolamento comunale, di cui all'articolo 6.

3. Entro lo stesso termine è comunicato l'eventuale diniego dell'autorizzazione.

Art. 8

Esercizio delle attività

1. Coloro che esercitano personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare le attività di estetica e di tatuaggio e piercing, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), come da ultimo modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono tenuti ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane.

2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 10.

3. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci

ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e di tatuaggio e piercing, devono essere comunque in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 10.

4. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetica, che vendono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al possesso dei requisiti soggettivi ed autorizzativi previste dalle leggi regionali per la disciplina del commercio in sede fissa.

5. Gli esercizi commerciali che svolgono in forma prevalente la vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetica a condizione che si adeguino al regolamento comunale, di cui all'articolo 6, e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista all'articolo 10. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

6. L'attività di estetica può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere in forma di imprese, esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall'articolo 3, comma 2, della l. 443/1985. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. L'attività di estetica è svolta nel rispetto del regolamento comunale di cui all'articolo 6.

7. L'attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6.

Art. 9

Piercing del padiglione auricolare

1. Per l'esecuzione di piercing del padiglione auricolare sono valide le disposizioni di cui all'articolo 4.

2. Per effettuare piercing del padiglione auricolare non è richiesta autorizzazione; i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione al comune competente per territorio trenta giorni prima dell'avvio della medesima.

3. I piercing del padiglione auricolare sono effettuati in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.

4. I requisiti per garantire quanto previsto dal comma 3 sono stabiliti con il regolamento regionale, di cui all'articolo 5.

Art. 10

Percorsi e requisiti formativi

1. I percorsi formativi per coloro che esercitano le attività di estetica e di tatuaggio e piercing, ⁽¹⁾, sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65⁽⁶⁾, e degli atti attuativi della stessa.

1 bis.⁽²⁾ Per coloro che esercitano attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all'articolo 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l'attività come lavoratore dipendente.

2. I percorsi formativi per le attività di estetica e per l'attività di tatuaggio e piercing sono distinti e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico - professionali sotto gli aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo, che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.

3. Il regolamento regionale, di cui all'articolo 5, disciplina, ai fini del conseguimento della qualifica di estetista e del conseguimento della qualifica di *tecnico qualificato in piercing o tatuaggio*⁽³⁾, la durata, le materie di insegnamento e le modalità dei rispettivi percorsi formativi, l'attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica di estetista, la composizione delle commissioni per il superamento dell'esame di cui al comma 5, secondo quanto previsto dagli articoli 80, 81 ed 82 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della l.r. 26 luglio 2002, n.32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro").

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il regolamento regionale, di cui all'articolo 5, prevede percorsi formativi abbreviati per coloro che, pur in possesso della qualifica di estetista, intendono conseguire la qualifica di *tecnico qualificato in piercing o tatuaggio*⁽³⁾.

5. Al termine dei percorsi formativi, di cui ai commi 3 e 4, è previsto il superamento di un esame per il conseguimento della relativa qualifica professionale.

5 bis.⁽⁴⁾ La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali.

6. Coloro che esercitano attività di estetica e di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento, così come disciplinate dal regolamento regionale, di cui all'articolo 5.

Art. 11

Vigilanza e controllo

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale. L'azienda unità sanitaria locale (di seguito denominata azienda USL) esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2. Nel caso di carenze, l'azienda USL indica gli adeguamenti necessari e provvede ai sensi dei regolamenti regionale e comunale.

3. L'azienda USL sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, dandone immediata comunicazione al comune.

4. Il comune sospende l'attività qualora siano venuti meno i requisiti di cui alla presente legge ed ai relativi regolamenti attuativi.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti dal regolamento comunale.

6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura dell'attività in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento comunale.

Art. 12

Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività in assenza della autorizzazione di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

3. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti igienico sanitari di cui ai regolamenti indicati agli articoli 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

4. Chiunque nell'esercizio dell'attività utilizzi il laser estetico o strumenti analoghi a luce pulsata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 e con la confisca amministrativa dell'attrezzatura. Nel caso di reiterazione della violazione il comune sospende l'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno.

5. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di anni 14, ad esclusione del piercing auricolare, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 e con la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno.

6. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di età in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

7. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, il comune revoca l'autorizzazione e dispone la cessazione dell'attività.

8. Chiunque esegua tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

9. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

10. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 13

Norme transitorie e finali

1. Le qualifiche di estetista conseguite ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attività di estetista) come modificata dalla legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 "Disciplina dell'attività di estetista" Modifiche. Riesame), hanno validità per l'esercizio di tutte le attività di estetica ad eccezione delle attività di tatuaggio e piercing.

2. I percorsi formativi iniziati ma non conclusi all'en-

trata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5 continuano a svolgersi con le procedure previste dalla l.r. 74/1994 fino alla loro conclusione.

3. Ferma restando l'immediata applicazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di tatuaggio e piercing, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale, per le parti attuative di quanto disposto all'articolo 5, comma 3, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale.

4. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, coloro che, alla stessa data, esercitano attività di tatuaggio ed attività di piercing senza una specifica qualificazione professionale, possono continuare dette attività trasmettendo, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale, il certificato d'iscrizione al percorso formativo d'interesse al comune competente al rilascio dell'autorizzazione per l'attività, cui dovrà seguire, nei quattro anni successivi l'attestazione dell'avvenuta acquisizione della qualifica. A seguito della mancata trasmissione nei termini, previa diffida a provvedere, il comune dispone la cessazione dell'attività.

Art. 14

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, sono abrogate:

- a) legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attività di estetista);
- b) legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 "Disciplina dell'attività di estetista" Modifiche. Riesame).

2. Dalla stessa data cessa di avere applicazione nel territorio della Regione Toscana la legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina delle attività di estetista).

Art. 15

Applicabilità delle norme

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, di cui all'articolo 5, ad esclusione degli articoli 2 e 4, comma 2, d'immediata applicazione.

Art. 16

Clausola valutativa

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente

legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.

2. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione basata sui seguenti elementi informativi:

- a) rilevazione del numero degli operatori esercenti le attività di tatuaggio e piercing e la loro ubicazione;
- b) numero dei regolamenti comunali adottati.

NOTE

- 1) Parole soppresse con l.r.62/2006, art. 1, comma 1.
- 2) Comma aggiunto con l.r. 62/2006, art. 1, comma 2.
- 3) Parole così sostituite con l.r. 62/2006, art. 1, comma 3.
- 4) Comma aggiunto con l.r. 62/2006, art. 1, comma 4.
- 5) In effetti, la legge 713/1986, dopo la modifica del 2002, ha subito altre tre leggi di modifica.
- 6) In effetti, la legge regionale 32/2002, dopo la modifica del 2003, ha subito altre tre leggi di modifica.

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 63

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio).

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 65/1997

1. All'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Il piano può essere approvato anche per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti. Nel caso in cui lo stralcio interessi l'aspetto della perimetrazione delle aree contigue interessate da attività di cava, fino alla loro nuova definizione resta in vigore la perimetrazione delle stesse in essere. Nelle aree contigue di cava interessate dallo stralcio, nel periodo intercorrente fra l'adozione del piano e l'entrata in vigore della nuova perimetrazione e del regolamento contenente le relative disposizioni, si applicano le misure

transitorie di salvaguardia di cui all'articolo 31, commi 5, 6 e 7.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 65/1997

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 65/1997 è così sostituito:

“1. Il regolamento del Parco è adottato entro sei mesi dall'approvazione del piano, e approvato dal consiglio direttivo del Parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), previo parere obbligatorio della comunità del Parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante della Giunta regionale. Nel caso in cui il piano sia approvato per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti, lo stralcio può interessare il regolamento del Parco al fine di garantire coerenza fra i due strumenti. Le modifiche al regolamento ovvero gli eventuali stralci seguono le procedure di adozione ed approvazione del regolamento stesso. Il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), da ultimo modificato con legge 9 dicembre 1998, n. 426.”.

Art. 3

Norme transitorie

1. In attuazione della presente legge, l'eventuale procedimento di approvazione di stralci successivi del piano per il Parco si conclude entro e non oltre il trecentosessantacinquesimo giorno dall'approvazione del piano medesimo da parte dell'ente Parco.

2. Al fine di garantire organicità alla disciplina di piano, qualora entro il termine di cui al comma 1, l'eventuale procedimento di approvazione degli stralci del piano non sia concluso, i relativi poteri di approvazione sono attribuiti alla Giunta regionale che li esercita, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), entro i successivi centottanta giorni, acquisito il parere vincolante del Consiglio regionale previsto dall'articolo 15, comma 1, della l.r. 65/1997.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 18 novembre 2006